COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO DEL BARATTO AMMINISTRATIVO

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2020)

Indice

Premessa

Art. 1- Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2- Il baratto amministrativo

Art. 3- Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

Art. 4- Applicazione del baratto amministrativo

Art. 5- Destinatari del baratto

Art. 6- Proposte di collaborazione

Art. 7- Procedure

Art. 8- Obblighi del richiedente

Art. 9- Assicurazione

Art. 10- Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale DPI

Art. 11- Disposizioni transitorie e finali

Premessa

L'Amministrazione Comunale, nel tutelare il diritto di ciascun nucleo familiare di preservare le risorse economiche per i bisogni primari e volendo al tempo stesso garantire il rispetto delle regole nel pagamento dei tributi, ha individuato nella sperimentazione dell'istituto del "baratto amministrativo" un'idonea modalità che concilia l'obbligo del pagamento con le disponibilità economiche del nucleo familiare, quale ulteriore strumento di politica sociale a favore di nuclei disagiati.

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, dell'art. 24 del decreto legge 133/2014 (convertito in Legge n. 164/2014) e dell'art.190 del DLgs n.50 del 18/4/2016, disciplina il "baratto amministrativo", quale espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale tra i cittadini stessi.

Art.2 - Il baratto amministrativo

1. L'istituto del "baratto amministrativo" introduce la possibilità, per i cittadini e le formazioni sociali che siano soggetti passivi dei tributi comunali come precisato nel prosieguo, di offrire allo stesso Comune di Sarmato una prestazione di pubblica utilità, integrando i servizi già svolti dall'Ente, a fronte dell'applicazione di una riduzione degli stessi tributi.
2. Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata una forma di intervento di politica sociale e di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla gestione dei beni pubblici.
3. L'attività svolta dai destinatari del "baratto amministrativo" di cui al presente regolamento non determina in nessun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsivoglia tipologia con il Comune di Sarmato .

Art. 3 - interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'Amministrazione. Gli interventi sono finalizzati a:
    - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune;
    - migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
    - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici.
2. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli interventi possono riguardare:
    - Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici, campi giochi e aiuole;

- Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
- Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, municipio, centro Umberto I°, area feste, area sgambamento cani, ecc.. ;
- Manutenzione delle aree e campi giochi per bambini, arredo urbano, ecc..

Art. 4 - Applicazione del baratto amministrativo

1. L'Amministrazione Comunale di Sarmato sceglie di applicare il "baratto amministrativo" ai Cittadini o Associazioni di cittadini, su base volontaria, i quali sono intestatari di tributi comunali riferiti a IMU, TARI, COSAP e altri tributi locali ovvero di forme di prelievo che dovessero essere successivamente istituite in sostituzione delle precedenti.
2. Gli interventi sono da realizzarsi con riferimento esclusivo all'entità del tributo relativo all'annualità in corso all'atto dell'esecuzione degli stessi e dovranno completarsi entro la medesima annualità.

Art. 5 - Destinatari del baratto

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
    - Essere residenti nel Comune di Sarmato,
    - Età non inferiore ad anni 18,
    - Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi,
    - Non avere debiti in una situazione di contenzioso tributario con l'Amministrazione.
    - Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale,
    - essere soggetti passivi dei tributi comunali di cui all'art.4;
2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali i requisiti richiesti sono:
    - sede legale nel Comune di Sarmato,
    - scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune ,
    - essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti.
    - essere soggetti passivi dei tributi comunali di cui all'art.4.
3. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

Art. 6 - Proposte di collaborazione

1. Annualmente l'Amministrazione Comunale di Sarmato emana avviso pubblico con cui invita i cittadini, aventi i requisiti di cui all'art.5, ad aderire all'istituto del baratto amministrativo. Tale avviso pubblico conterrà l'elenco dei progetti ed attività proposte, nonché i settori competenti di riferimento e la quantificazione del rapporto ore di progetto effettuate/valore economico, necessario a determinare l'entità dello riduzione del tributo, nonché il tetto massimo di indicatore ISEE per poter accedere al baratto amministrativo e il limite massimo di esenzione concedibile.
2. Il cittadino/associazione che intende aderire alle proposte di progetto pubblicate nell'avviso, dovrà presentare apposita domanda contenente:
    - Generalità complete del proponente (singolo o associato),
    - Possesso dei requisiti richiesti,
    - Attività-servizio a cui si intende partecipare,
    - Disponibilità in termini di tempo,
    - Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

Art. 7 - Procedure

1. L'adesione al baratto amministrativo dà il diritto ad ottenere agevolazioni nella forma di esenzione dei seguenti tributi comunali: IMU, TARI, COSAP e altri tributi locali ovvero di forme di prelievo che dovessero essere successivamente istituite in sostituzione delle stesse.
2. La Giunta Comunale fissa annualmente l'importo complessivo del "baratto amministrativo" compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
3. In sede di prima applicazione, l'ammontare massimo compensabile è fissato in € 5.000,00 (cinquemila/00) a valere per l'anno 2020.
4. Per gli anni successivi alla prima applicazione, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio, la Giunta propone al Consiglio Comunale l'importo massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione del baratto amministrativo per l'anno di esercizio. Questo importo può essere modificato in sede di variazione di Bilancio.
5. La Giunta Comunale definisce annualmente il tetto massimo di indicatore ISEE per poter accedere al baratto amministrativo, il limite massimo individuale di esenzione concedibile e il valore equivalente per ora di attività stimata.
6. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo", la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo i criteri definiti dalla Giunta Comunale.
7. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (farà fede la data del protocollo del Comune).

8. L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" può essere svolta dal richiedente stesso, intestatario dell'utenza relativa al tributo, o da un componente del nucleo familiare, in accordo con il richiedente, se questo non è idoneo allo svolgimento dell'attività.
9. Il mancato rispetto delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'ufficio preposto è causa di decadenza della partecipazione al progetto, senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.
10. I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente regolamento saranno provvisti, a cura del comune di Sarmato, di cartellino identificativo.

Art. 8 - Obblighi del richiedente

1. Il destinatario del "baratto amministrativo" è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al responsabile di servizio o, ove nominato al tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

Art. 9 - Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose per dolo o colpa grave.

Art. 10 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale DPI

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo che risultassero necessari per lo svolgimento dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel progetto per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal Comune.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. E' facoltà del cittadino proporre l'utilizzo, per l'esecuzione delle attività, di una propria attrezzatura. Tale attrezzatura dovrà essere a norma con le disposizioni di legge e di sicurezza vigenti ed il suo utilizzo preventivamente autorizzato da parte dell'ufficio competente.

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo il 15 °giorno dell'avvenuta pubblicazione.
3. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
4. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.